2026/1932

11.8.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1932 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2026

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la pesatura dei prodotti della pesca, il loro controllo e la loro ispezione, e l'adozione di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 60, paragrafo 10, l'articolo 60 bis, paragrafo 1, lettere a), b), d), f) e g), e l'articolo 93 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP), comprese quelle sulla pesatura dei prodotti della pesca e sui programmi nazionali di controllo per l'ispezione e il controllo delle norme della PCP, per le quali il presente regolamento prevede norme dettagliate a sostegno dell'attuazione.

(2) Al fine di assicurare un'applicazione coerente di dette norme dettagliate, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.

(3) Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni da fornire nel contesto dei registri di pesatura, è necessario stabilire disposizioni minime in materia di trasmissione delle informazioni, tenendo conto della situazione particolare di alcune navi e di alcuni operatori, come le navi da cattura non ancora soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca elettronico e i comandanti che agiscono in qualità di operatori autorizzati alla pesatura, per i quali è giustificato un modello di registrazione semplificato.

(4) L'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone che i prodotti della pesca siano pesati con i sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire norme e requisiti tecnici minimi per tali sistemi, anche in caso di guasto tecnico o non funzionamento.

(5) Per garantire un controllo efficace delle norme e dei requisiti relativi ai registri di pesatura e ai sistemi di pesatura, a terra o a bordo, è opportuno stabilire norme dettagliate sull'accesso a tali registri e sistemi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(6) Per affrontare gli effetti delle operazioni di rimozione dell'acqua e del ghiaccio sulla determinazione del peso di alcuni prodotti della pesca, in particolare quando tali processi sono necessari per evitare il deterioramento o per garantire la conservazione dei prodotti, e fatte salve disposizioni diverse stabilite nell'ambito delle norme della PCP, comprese le misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, è opportuno introdurre norme dettagliate sulla detrazione di acqua e ghiaccio. Tali norme dovrebbero basarsi sulla detrazione del 2 % di cui all'articolo 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([2]), per un periodo limitato, consentendo nel contempo agli Stati membri un certo grado di flessibilità, sia durante che dopo tale periodo, al fine di applicare una percentuale diversa in casi debitamente giustificati, ove necessario, proporzionata e opportuna, ad esempio alla luce delle migliori tecnologie e pratiche disponibili, e in conformità degli obiettivi della PCP, compresa

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

la garanzia di condizioni di parità all'interno dell'Unione. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare le condizioni per l'utilizzo di una percentuale di detrazione eventualmente diversa sulla base delle informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri interessati e, se necessario, con il sostegno tecnico di esperti indipendenti o di organismi scientifici riconosciuti a livello dell'Unione o internazionale, compreso il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. Al fine di promuovere l'applicazione armonizzata delle detrazioni all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri delle notifiche relative alle detrazioni e, su richiesta, dovrebbe essere in grado di coordinare le discussioni tecniche sulle proposte di detrazione, anche mediante appositi gruppi di lavoro e il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(7) È opportuno adottare piani di campionamento per i prodotti della pesca pesati a bordo, per gli sbarchi di prodotti della pesca sottoposti e non sottoposti a cernita e per gli sbarchi di prodotti della pesca congelati a norma dell'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, affinché gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possano consentire agli operatori autorizzati alla pesatura di derogare all'obbligo generale di pesare tutti i prodotti della pesca suddivisi per specie immediatamente dopo lo sbarco, conformemente al piano di campionamento adottato. Questo approccio comprende condizioni minime relative alle procedure e alle misure volte a garantire il rispetto delle norme della PCP, che gli Stati membri e gli operatori dovrebbero applicare per garantire la correttezza della pesatura e della composizione delle catture.

(8) È opportuno adottare piani di controllo e programmi comuni di controllo per i prodotti della pesca trasportati prima della pesatura sul territorio dello Stato membro di sbarco o di un altro Stato membro a norma dell'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, affinché gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possano consentire agli operatori autorizzati alla pesatura di derogare all'obbligo generale di pesare tutti i prodotti della pesca suddivisi per specie immediatamente dopo lo sbarco, conformemente ai piani di controllo o ai programmi comuni di controllo adottati. Questo approccio comprende condizioni minime relative alle procedure, agli impianti di pesatura e alle misure volte a garantire il rispetto delle norme della PCP, che gli Stati membri e gli operatori dovrebbero applicare per garantire la correttezza della pesatura e della composizione delle catture.

(9) Per garantire un'applicazione efficace e armonizzata delle norme e delle condizioni stabilite nei piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo pertinenti adottati a norma del presente regolamento, è opportuno stabilire procedure dettagliate per la presentazione alla Commissione delle domande di approvazione al fine di consentire la pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto conformemente a tali piani e programmi. Tali procedure dovrebbero inoltre consentire agli Stati membri di proporre condizioni alternative a quelle stabilite nei piani e nei programmi adottati, limitatamente a elementi specifici per i quali tali alternative potrebbero essere giustificate.

(10) In considerazione dei rischi connessi al ricorso a deroghe in materia di pesatura e dell'impatto che l'inosservanza delle norme sulla pesatura potrebbe avere sulla correttezza dei dati sulle catture su cui si basa la sostenibilità degli stock ittici, è opportuno stabilire norme dettagliate sui programmi nazionali di controllo e sui parametri di riferimento, conformemente all'articolo 93 *bis*, paragrafo 2, ai fini del controllo e dell'ispezione relativi alle norme sulla pesatura di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al presente regolamento.

(11) Per garantire un campionamento coerente in tutti gli Stati membri, è importante stabilire matrici per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo e al momento dello sbarco. Tali matrici dovrebbero basarsi, ove possibile, su quelle individuate nello studio condotto dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e sulle metodologie sviluppate dagli Stati membri, in coordinamento con l'EFCA, sulla base di dati verificati e delle migliori informazioni scientifiche disponibili.

([3]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(12) Le norme fissate dal presente regolamento sono sostanzialmente collegate e sono destinate ad essere applicate insieme. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con rischio di duplicazione.

(13) I dati personali raccolti e trattati a fini di controllo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(14) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 luglio 2026.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per la pesatura dei prodotti della pesca, in particolare per quanto riguarda:

a) i registri di pesatura;

b) i sistemi di pesatura;

c) la detrazione di ghiaccio e acqua;

d) l'accesso ai registri di pesatura e ai sistemi di pesatura da parte delle autorità competenti;

e) i programmi nazionali di controllo e i parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni.

2. Inoltre esso:

a) adotta i piani di campionamento, i piani di controllo, i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

b) stabilisce la procedura di approvazione della Commissione per consentire la pesatura allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto, conformemente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale regolamento.

([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «operatore autorizzato alla pesatura»: operatore responsabile della pesatura dei prodotti della pesca di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

b) «casse standardizzate»: due o più recipienti di tipo, capacità, dimensioni e, se utilizzato, imballaggio uniformi, contenenti prodotti della pesca di un'unica specie, con la stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica interessata;

c) «contenitori standardizzati»: due o più unità di tipo, capacità e dimensioni uniformi, contenenti prodotti della pesca non sottoposti a cernita, con la stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica interessata;

d) «pallet standardizzati»: due o più pallet di tipo e dimensioni uniformi, caricati con un numero predefinito e uniforme di casse standardizzate con imballaggio identico;

e) «imballaggio»: un articolo utilizzato per il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna o la presentazione di casse standardizzate, che può essere differenziato in base al formato a seconda della funzione, del materiale e della costruzione, compresi il cartone, la plastica e il materiale di legatura;

f) «unità di trasporto»: qualsiasi veicolo che può trasportare cisterne, casse o contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti della pesca;

g) «impianto di pesatura»: un impianto attrezzato per la pesatura, compresa la pesatura a campione, dei prodotti della pesca;

h) «presentazione»: la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione ([5]);

i) «Stato membro di sbarco»: lo Stato membro costiero in cui i prodotti della pesca sono sbarcati, anche se sono scaricati in un'unità di trasporto;

j) «Stato membro di pesatura»: lo Stato membro in cui i prodotti della pesca sono pesati.

TITOLO II

NORME DETTAGLIATE SULLA PESATURA

CAPO I

Requisiti e misure in materia di pesatura

Articolo 3

Registri di pesatura

1. I registri di pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno le informazioni seguenti:

a) il nome e il numero di identificazione dell'operatore autorizzato alla pesatura;

b) il sistema utilizzato per la pesatura dei prodotti della pesca, compresi eventuali modelli e numeri di serie o di identificazione, se disponibili;

c) il nome del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato, se disponibile;

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).

d) il numero di registro della flotta dell'UE (CFR) o, se non applicabile, il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO, *International Maritime Organization*) o altro identificativo unico del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato di prodotti della pesca;

e) l'identificativo unico della bordata di pesca del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato di prodotti della pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, gli identificativi unici delle bordate di pesca relativi alle catture;

f) la data e l'ora del completamento della pesatura o, qualora la pesatura richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento della pesatura;

g) il luogo, come il porto, il luogo di sbarco o l'impianto in cui sono pesati i prodotti della pesca, con il massimo livello di dettaglio disponibile;

h) il codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alpha 3 di ciascuna specie pesata;

i) i quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o, se del caso, il numero di esemplari, suddivisi per tipo di presentazione e zona geografica interessata, compresi, in una voce distinta, i quantitativi di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile;

j) il quantitativo, da cui sono detratti acqua e ghiaccio, conformemente all'articolo 6, se del caso;

k) la tara di ogni cassa, contenitore, pallet o unità di trasporto utilizzati per pesare i prodotti della pesca, se del caso.

2. Oltre alle informazioni minime elencate al paragrafo 1, per le operazioni di pesatura effettuate conformemente agli allegati da II a VI, i registri di pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono anche, se del caso, le informazioni seguenti:

a) la numerazione sequenziale di tutti i campioni pesati e l'ora approssimativa del prelievo, conformemente all'allegato II, parte B, sottosezioni i) e iii), e all'allegato III, parti B e C;

b) i quantitativi aggregati di prodotti della pesca non sottoposti a cernita pesati conformemente all'allegato II, parte B, sottosezione ii);

c) il peso di ciascun campione pesato conformemente all'allegato II, parte B, sottosezioni i) e iii), e all'allegato III, parti B e C, e, se disponibile, il quantitativo di ciascuna specie, suddiviso per presentazione, in ciascun campione, e il peso netto totale del campione espresso in chilogrammi e grammi;

d) il peso netto medio del prodotto di tutte le casse e pallet standardizzati utilizzati ai fini degli allegati II, III e IV, per ciascuna specie e presentazione;

e) il peso netto medio del prodotto di tutti i contenitori standardizzati utilizzati ai fini dell'allegato II;

f) il numero totale di casse e contenitori, standardizzati o meno, e pallet standardizzati sbarcati, per ciascuna specie, presentazione e zona geografica interessata, utilizzati ai fini degli allegati II, III e IV;

g) il numero di registrazione o altro identificativo unico di qualsiasi impianto di pesatura approvato e registrato utilizzato ai fini degli allegati V e VI;

h) i dati di inizio e fine, registrati dai sistemi di pesatura con nastro trasportatore o dai sistemi di pesatura a lotti utilizzati ai fini degli allegati V e VI; e

i) l'indicazione che i prodotti della pesca sono stati pesati dopo il trasporto a norma degli allegati V e VI.

3. Fino al 10 gennaio 2028 il paragrafo 1, lettera e), non si applica alle navi da cattura che non sono dotate di un giornale di pesca elettronico.

4. Entro il 10 gennaio 2030 gli operatori autorizzati alla pesatura provvedono affinché i registri di pesatura redatti ai fini degli allegati da II a VI siano messi a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di pesatura, per via elettronica a intervalli specificati o su richiesta.

Articolo 4

Registri di pesatura semplificati

Il comandante di una nave da cattura che sbarca prodotti della pesca, quando agisce in qualità di operatore autorizzato alla pesatura, può compilare un registro di pesatura semplificato in cui le informazioni richieste a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono sostituite dall'identificativo unico della dichiarazione di sbarco di cui all'allegato XV, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.

Articolo 5

Sistemi di pesatura

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi utilizzati per la pesatura dei prodotti della pesca siano soggetti ai requisiti minimi di cui all'allegato I e siano approvati, calibrati e sigillati conformemente al diritto nazionale.

2. Se i prodotti della pesca sono pesati a bordo di una nave da cattura a norma dell'allegato IV, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera pertinenti provvedono affinché tali sistemi di pesatura siano approvati, calibrati e sigillati conformemente al rispettivo diritto nazionale.

3. In caso di guasto tecnico o di non funzionamento del sistema di pesatura che comprometta la correttezza dei risultati della pesatura, gli operatori autorizzati alla pesatura:

a) utilizzano un sistema di pesatura alternativo approvato, o cessano immediatamente la pesatura, fino a quando non sia stato posto rimedio al guasto tecnico o al non funzionamento; e

b) in caso di sistemi di pesatura con nastro trasportatore, pesa a ponte o sistemi di pesatura a lotti, notificano il guasto tecnico o il non funzionamento entro 24 ore alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura e, se diverse, alle autorità responsabili del controllo della pesca dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di pesatura.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di pesatura possono determinare l'ubicazione e la configurazione dei sistemi e delle apparecchiature di pesatura, compresi quelli utilizzati per il campionamento conformemente agli allegati del presente regolamento.

Articolo 6

Detrazione di ghiaccio e acqua

1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite dalle norme della politica comune della pesca (PCP), e fino al 10 gennaio 2030, gli operatori autorizzati alla pesatura possono applicare una detrazione di acqua e ghiaccio fino al 2 % del peso totale dei prodotti della pesca pelagica freschi, ad eccezione per gli sbarchi destinati a fini industriali.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi da 3 a 9, la Commissione può consentire:

a) una percentuale di detrazione diversa da quella prevista al paragrafo 1; e/o

b) l'applicazione della detrazione di acqua e ghiaccio ai prodotti della pesca non pelagica.

3. Qualsiasi deroga alla regola della detrazione del 2 % stabilita a norma del paragrafo 2 deve:

a) essere chiaramente definita per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la percentuale;

b) essere accompagnata da procedure specifiche per la rimozione dell'acqua e del ghiaccio;

c) essere soggetta a misure di controllo efficaci per prevenire il rischio di abusi;

d) applicarsi unicamente ai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto; ed

e) essere giustificata sulla base di un'analisi o studio statistici condotti in modo indipendente e rappresentativo, comprendente i più recenti dati scientifici, di ispezione e di controllo disponibili, che dimostrino la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza della detrazione.

4. Uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione una proposta di detrazione di cui al paragrafo 2. La proposta deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione informa senza indugio tutti gli altri Stati membri della proposta di cui al paragrafo 4. Uno o più Stati membri possono chiedere che la Commissione coordini le discussioni tecniche sulla proposta, compreso, se del caso, il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6. Entro sei mesi dal ricevimento di una proposta completa, la Commissione decide se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, anche, se del caso, previa consultazione di organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello dell'Unione o internazionale.

7. Una volta accertato che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione consente la detrazione e ne specifica l'ambito di applicazione, compresi le attività di pesca, gli stock, le specie, le categorie di prodotti e le zone geografiche interessate.

8. La Commissione informa gli Stati membri delle detrazioni consentite a norma del paragrafo 7 sul proprio sito web e può riesaminare periodicamente la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza di tale detrazione. Non è consentita alcuna detrazione se una di tali condizioni non è più soddisfatta.

9. Se ritiene che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit da essa effettuati a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009, o che le informazioni fornite a norma del paragrafo 4 siano incomplete, la Commissione non consente la detrazione e ne informa senza indugio gli Stati membri interessati.

10. Dal 10 gennaio 2030 non si applica alcuna detrazione di acqua e ghiaccio, ad eccezione dei casi consentiti dalla Commissione a norma dei paragrafi da 2 a 7.

Articolo 7

Accesso da parte delle autorità competenti

1. Quando i prodotti della pesca sono pesati allo sbarco o dopo il trasporto, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo, conformemente all'allegato IV, gli operatori autorizzati alla pesatura forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di sbarco pieno accesso ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 8

Programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni della pesatura

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi nazionali di controllo, istituiti a norma dell'articolo 93 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009, includano misure specifiche per il controllo e l'ispezione delle norme di cui al presente capo e agli allegati da I a VI del presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono almeno ispezioni senza preavviso che coprano almeno il 5 % di tutti i quantitativi sbarcati e il 3 % di tutti gli sbarchi nello Stato membro di ispezione, per anno civile, tenendo conto di eventuali misure di controllo e ispezione per la pesatura stabilite in un programma specifico di controllo e di ispezione adottato in conformità dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Gli obiettivi delle ispezioni senza preavviso di cui al paragrafo 2 sono individuati sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, se del caso, almeno dei fattori seguenti:

a) l'elevato numero e volume di sbarchi di prodotti della pesca, pesati a bordo, allo sbarco o dopo il trasporto;

b) il numero di infrazioni dei comandanti, degli operatori autorizzati alla pesatura e dei vettori;

c) lo scarso numero e tipo di controlli sul trasporto effettuati nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione;

d) la disponibilità di contingenti per i pescherecci che sbarcano prodotti pesati a bordo, allo sbarco o dopo il trasporto;

e) il mancato utilizzo di casse o contenitori standardizzati da parte delle navi da cui provengono i prodotti della pesca;

f) la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati;

g) il carico o lo scarico in più punti di raccolta o lo scarico di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

h) il mancato uso di sigilli o di altri mezzi per prevenire il rischio di manipolazione del carico;

i) il rischio d'inosservanza di eventuali condizioni per la detrazione di acqua e ghiaccio applicabile;

j) il rischio d'inosservanza delle condizioni per l'applicazione delle deroghe approvate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

k) la mancata presentazione, la presentazione tardiva o l'inesattezza delle dichiarazioni di sbarco, dei registri di pesatura e dei documenti di trasporto.

CAPO II

Adozione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma comune di controllo

Articolo 9

Adozione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma comune di controllo

1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione adotta i piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo seguenti:

a) il piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca sbarcati sottoposti o non sottoposti a cernita, di cui all'allegato II del presente regolamento;

b) il piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca congelati, di cui all'allegato III del presente regolamento;

c) il piano di campionamento per i prodotti della pesca pesati a bordo, di cui all'allegato IV del presente regolamento;

d) il piano di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto nel territorio di uno Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco, di cui all'allegato V del presente regolamento; e

e) il programma comune di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto dallo Stato membro di sbarco a una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all'allegato VI del presente regolamento.

2. Quando presentano una domanda di approvazione a norma dell'articolo 10, gli Stati membri utilizzano i piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo adottati a norma del paragrafo 1. I piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo presentati per approvazione possono includere misure transitorie applicabili fino al 10 gennaio 2028, al fine di garantire una transizione agevole verso i nuovi regimi di pesatura.

3. I piani di campionamento, il piano di controllo e il programma comune di controllo adottati di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente agli articoli da 3 a 8.

CAPO III

Approvazione della pesatura allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto conformemente ai piani di campionamento, ai piani di controllo o ai programmi comuni di controllo

Articolo 10

Presentazione delle domande degli Stati membri

1. Uno o più Stati membri («Stati membri richiedenti») possono presentare alla Commissione una domanda di approvazione, secondo la procedura di cui al presente capo, per consentire la pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto, conformemente ai piani di campionamento, al piano di controllo o al programma comune di controllo adottati a norma dell'articolo 9.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) i recapiti di ciascuna autorità competente dello Stato membro responsabile della domanda;

b) le deroghe specifiche di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, unitamente al piano di campionamento, al piano di controllo e al programma comune di controllo pertinenti redatti conformemente al rispettivo allegato del presente regolamento;

c) l'impegno degli Stati membri richiedenti a rispettare il piano di campionamento, piano di controllo o programma comune di controllo pertinente;

d) i dettagli relativi alle condizioni alternative proposte nell'allegato II, sezione D, nell'allegato III, sezione E, nell'allegato IV, sezione D, nell'allegato V, sezione F, e nell'allegato VI, sezione F;

e) se del caso, i motivi giustificati per cui sono necessarie le misure transitorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2; e

f) qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiedente ritenga pertinente.

Articolo 11

Valutazione della Commissione

1. La Commissione valuta le domande presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, per determinare se:

a) tutte le informazioni pertinenti presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, sono complete e corrette;

b) sono soddisfatte le condizioni alternative proposte nell'allegato II, sezione D, nell'allegato III, sezione E, nell'allegato IV, sezione D, nell'allegato V, sezione F, e nell'allegato VI, sezione F;

c) le misure transitorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono giustificate.

2. Se, entro sei mesi dal ricevimento di una domanda, ritiene che le informazioni, le misure e le condizioni di cui al paragrafo 1 siano insufficienti o non possano essere soddisfatte, la Commissione chiede agli Stati membri richiedenti di riesaminare e completare la domanda entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dal momento della domanda.

Articolo 12

Risultati della valutazione

1. Le domande presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, sono approvate se la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri richiedenti e procede all'approvazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che rimane in vigore per un periodo di cinque anni consecutivi.

2. Le domande presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, sono respinte, previa consultazione degli Stati membri richiedenti, se:

a) non sono soddisfatti requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

b) gli Stati membri richiedenti non completano la domanda conformemente alla procedura di cui all'articolo 10; o

c) la Commissione dispone di prove di un'inosservanza sistematica delle norme sulla pesatura e registrazione delle catture, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit da essa effettuati a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Se le domande sono respinte, può essere presentata una nuova domanda alle condizioni stabilite nel presente capo.

4. In deroga al paragrafo 1, qualora vi siano prove di inosservanza sistematica delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, anche attraverso indagini, verifiche, ispezioni autonome o audit effettuati dalla Commissione a norma degli articoli 96, 98, 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1224/2009, e previa consultazione degli Stati membri richiedenti, la Commissione può sospendere o revocare l'approvazione.

Articolo 13

Modifica e rinnovo delle domande approvate

1. Gli Stati membri richiedenti possono chiedere la modifica delle domande approvate a condizione che la modifica sia:

a) debitamente giustificata da cambiamenti sostanziali riguardanti uno o più requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

b) coerente con la richiesta di condizioni alternative di cui all'allegato II, sezione D, all'allegato III, sezione E, all'allegato IV, sezione D, all'allegato V, sezione F, e all'allegato VI, sezione F; e

c) oggetto della valutazione e della approvazione della Commissione di cui agli articoli 11 e 12.

2. Gli Stati membri richiedenti possono chiedere il rinnovo della deroga approvata per consentire la pesatura secondo un piano di campionamento, un piano di controllo o un programma comune di controllo per un ulteriore periodo di cinque anni consecutivi, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, a condizione che la domanda in questione non sia stata modificata a norma del paragrafo 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Protezione e trattamento dei dati personali

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali raccolti a norma del presente regolamento siano trattati solo in conformità dell'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2026.

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Requisiti minimi per i sistemi di pesatura

A. **Requisiti generali**

1. I sistemi di pesatura devono essere:

   a) adeguati per una pesatura corretta dei prodotti della pesca, in funzione del tipo di pesca, dei quantitativi sbarcati, della presentazione e del fatto che i prodotti della pesca siano pesati a bordo o meno;

   b) collocati su una superficie stabile e piana, ad eccezione delle bilance sospese utilizzate per la pesatura dei prodotti della pesca o dei sistemi di pesatura utilizzati a bordo a norma dell'allegato IV, purché tali bilance e sistemi siano stazionari al momento della pesatura e l'eventuale oscillazione non pregiudichi la precisione dei risultati della pesatura; e

   c) tarati per ogni cassa, contenitore e pallet in uso o, ove tecnicamente possibile, preprogrammati secondo la tara indicata dal fabbricante delle casse, dei contenitori o dei pallet.

B. **Requisiti specifici**

2. Se si usa un sistema di pesatura con nastro trasportatore:

   a) il sistema deve essere installato in modo da garantire che tutti i prodotti della pesca che entrano in un impianto di pesatura passino attraverso il sistema di pesatura appropriato;

   b) dal 10 gennaio 2030 il sistema deve essere dotato di una funzionalità che consenta:

      i) all'utente di monitorare lo stato operativo e di rilevare qualsiasi guasto tecnico o non funzionamento del sistema, anche attraverso notifiche di errore o allarmi; e

      ii) agli operatori e funzionari autorizzati alla pesatura di rilevare qualsiasi manipolazione digitale dei risultati della pesatura, anche attraverso segnalazioni di errore o allarmi;

   c) il sistema deve essere munito di:

      i) un dispositivo che garantisca la registrazione dello stato del contatore all'inizio e al termine di ogni operazione di pesatura e del totale cumulativo del peso, con un numero totale progressivo di almeno 8 cifre;

      ii) una funzione di arresto automatico per garantire che nessun prodotto della pesca passi attraverso il sistema di pesatura in caso di guasto tecnico o di non funzionamento;

      iii) una funzione di azzeramento da attivare prima della pesatura di ogni sbarco e, successivamente, alla frequenza stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di pesatura;

   d) il contatore deve essere posizionato in un punto visibile dall'unità di pesatura;

   e) l'operatore autorizzato alla pesatura deve registrare tutti gli usi del sistema, compresi gli eventi come la manutenzione, l'approvazione, le ripetizioni e il lavaggio; e

   f) il sistema non deve disporre di capacità di accesso remoto. Qualsiasi connessione dati, tramite Wi-Fi o Ethernet, è consentita solo se è possibile garantire che i dati di pesatura raccolti dal sistema sono sicuri e protetti da qualsiasi rischio di manipolazione.

3. Se si usa un sistema di pesatura a lotti, quest'ultimo:

   a) deve essere conforme a tutti i requisiti di cui al punto 2, lettere a), b), d), e) e f); e

   b) deve essere munito di:

      i) un contatore visibile che garantisca la registrazione dello stato del contatore dall'inizio alla fine di ogni operazione di pesatura e del totale cumulativo del peso, con un numero totale progressivo di almeno 8 cifre;

ii) una funzione di arresto automatico per garantire che nessun prodotto della pesca passi attraverso il sistema di pesatura in caso di guasto tecnico o di non funzionamento;

iii) una funzione di azzeramento da attivare prima della pesatura di ogni sbarco e, successivamente, alla frequenza stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di pesatura; e

iv) un rilevatore del portello o sensori di pesatura per impedire che materiale non pesato possa passare liberamente con il lotto.

4. Ogniqualvolta sia utilizzato un sistema di pesatura a ponte e a meno che non sia possibile effettuare una registrazione digitale, il sistema deve essere in grado di rilasciare una nota di pesatura indicante il peso lordo e netto di ciascuna operazione di pesatura, la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'unità di trasporto pesata. L'operatore autorizzato alla pesatura conserva una copia della nota di pesatura e la mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Qualora per la pesatura dei pallet siano utilizzati sistemi di pesatura non automatici, comprese le bilance, questi devono essere dotati almeno di un registro automatico o semiautomatico della pesatura dei pallet.

6. Qualora si utilizzino sistemi con vagli a tamburo per lo sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura delle catture destinate a fini industriali, si applicano i requisiti minimi seguenti:

a) durante lo sbarco, i prodotti sbarcati passano attraverso un solo vaglio a tamburo per sgocciolare l'acqua prima della pesatura;

b) i fori di passaggio nel vaglio a tamburo non devono superare 10 mm; il diametro interno del vaglio a tamburo non deve superare 1 700 mm;

c) la lunghezza totale dei vagli prima della pesatura, esclusi i nastri trasportatori, non deve superare gli 11 metri;

d) la velocità di rotazione del vaglio a tamburo non deve superare 28 giri/minuto;

e) le aperture di superficie utile non devono superare il 45 % della sezione filtrante.

7. Qualora si utilizzino sistemi a nastro per lo sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura delle catture destinate a fini industriali, si applicano i requisiti minimi seguenti:

a) nel vaglio anteriore, la distanza tra le barre o i fori di passaggio non deve superare i 10 mm;

b) la larghezza del nastro trasportatore in acciaio deve essere compresa tra 1,8 e 2,5 metri;

c) la lunghezza del nastro trasportatore in acciaio non deve essere inferiore a 2,6 metri né superiore a 10 metri.

8. Dal 10 gennaio 2030 i seguenti sistemi di pesatura devono essere dotati di una funzione di stampa per la generazione di etichette o note di pesatura, a meno che non sia possibile effettuare la registrazione digitale:

a) i sistemi di pesatura di cui ai punti 2 e 3, qualora l'etichettatura sia richiesta a norma del presente regolamento; e

b) i sistemi di pesatura a ponte di cui al punto 4.

ALLEGATO II

Piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca sbarcati sottoposti o non sottoposti a cernita

Il presente piano di campionamento stabilisce le condizioni minime per la pesatura dei prodotti della piccola pesca pelagica sbarcati e sottoposti o non sottoposti a cernita, dei prodotti della pesca destinati a fini industriali e dei prodotti della pesca demersale sbarcati in casse standardizzate, conformemente a una deroga approvata a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

A. **Disposizioni generali**

1. La deroga relativa alla pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è soggetta alle condizioni stabilite nel presente allegato e alle norme di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento.

2. I prodotti della pesca contemplati dal presente allegato sono sbarcati in condizioni che consentano l'identificazione delle specie. Fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, se i quantitativi sono sbarcati in condizioni che non consentono l'identificazione delle specie a causa di circostanze particolari, come il malfunzionamento dei sistemi di refrigerazione a bordo, ai fini del presente allegato tali quantitativi sono attribuiti alla proporzione di ciascuna specie determinata mediante campionamento effettuato conformemente alla sezione B o mediante tecnologie che conseguono risultati migliori o equivalenti.

B. **Procedure**

3. Per i prodotti della pesca sbarcati non sottoposti a cernita, si applicano le procedure di campionamento di cui alle sottosezioni i) e ii) o iii).

4. Per i prodotti della pesca sbarcati sottoposti a cernita, si applicano le procedure di campionamento di cui alla sottosezione iii).

5. Gli Stati membri adottano e attuano misure volte a garantire la corretta pesatura e registrazione dei campioni da parte degli operatori autorizzati alla pesatura. Tali misure prevedono almeno che ciascun campione sia identificabile, etichettato e tenuto separato dal resto dei prodotti della pesca per non meno di due ore dopo il campionamento o fino alla fine della pesatura. Le etichette indicano il peso netto di ciascuna quantità di ciascuna specie per ciascun campione.

i) ***Norme per determinare la composizione delle catture di prodotti della pesca non sottoposti a cernita***

6. I campioni sono raccolti individualmente e a intervalli regolari per tutta la durata dello sbarco, dall'inizio alla fine e prima della cernita, da operatori autorizzati alla pesatura, utilizzando la matrice o le matrici della dimensione campionaria di cui al punto 8. Ogni operazione di campionamento comprende almeno le fasi seguenti:

   a) la cernita di tutti i prodotti della pesca del campione suddivisi nelle specie che li compongono;

   b) la pesatura individuale dei quantitativi di ciascuna specie in ciascun campione, comprese le catture accessorie e le specie non pelagiche; e

   c) la registrazione del peso di ciascuna specie in ciascun campione.

7. Ad eccezione dei prodotti della pesca sbarcati in casse o contenitori, i campioni sono prelevati utilizzando sistemi di campionamento automatici o semiautomatici posizionati sul separatore d'acqua in uso o in altri punti individuati dalle autorità competenti.

8. Il numero adeguato di campioni è determinato, in funzione dei quantitativi sbarcati, sulla base di una matrice rappresentativa della dimensione campionaria. Tale matrice è conforme, come minimo, alla metodologia riportata nella tabella seguente.

MATRICI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE CATTURE NON SOTTOPOSTE A CERNITA DI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA PELAGICA

Attività di pesca	Zona	Numerosità campionaria		Dimensione del singolo campione
Mar Baltico HER/SPR	Sottodivisioni 22-29 e 32 escluso il Golfo di Riga (28.1)	5 campioni per 0 – <10 t 7 campioni per ≥10 - <20 t 9 campioni per ≥20 - <30 t 12 campioni per ≥30- <40 t 15 campioni per ≥40 - <50 t 18 campioni per ≥50 - <100 t 21 campioni per ≥100 - <300 t	+ 1 campione ogni 25 t supplementari	min. 2,5 kg
Golfo di Botnia HER	Sottodivisioni 30.31	6 campioni per 0 - <60 t	+ 1 campione ogni 25 t supplementari	min. 5 kg
Golfo di Riga HER	Sottodivisione 28.1	5 campioni per 0 - <15 t	+ 1 campione ogni 5 t supplementari	min. 2,5 kg
Mare del Nord HER	Sottodivisioni 4a-c e 2a, 3a	5 campioni per 0 - <500 t	+ 1 campione ogni 100 t supplementari	min. 10 kg
Mare del Nord SPR	Sottodivisioni 4a-c e 3a	5 campioni per 0 – <50 t 8 campioni per ≥50 – <100 t	+ 1 campione ogni 25 t supplementari	min. 10 kg
SAN	Tutte le zone	5 campioni per 0 – <200 t	+ 1 campione ogni 100 t supplementari	min. 10 kg
Mediterraneo PIL/ANE	Tutto il Mediterraneo	5 campioni per 0 – <1 t 6 campioni per ≥1 – <2 t 7 campioni per ≥2 – <3 t 8 campioni per ≥3 – <4 t 9 campioni per ≥4 – <5 t	+ 1 campione ogni 2 t supplementari	min. 5 kg
NOP / BOC	Tutte le zone	10 campioni per 0 – <100 t 15 campioni per ≥100 – <200 t 20 campioni per ≥200 – <300 t	+ 1 campione ogni 50 t supplementari	min. 10 kg
WHB	Tutte le zone	5 campioni per 0 – <800 t	+ 1 campione ogni 100 t supplementari	min. 10 kg

MAC	Tutte le zone	12 campioni per 0 – <300 t	+ 1 campione ogni 25 t supplementari	min. 20 kg
HOM	Tutte le zone	8 campioni per 0 – <50 t	+ 1 campione ogni 15 t supplementari	min. 15 kg
Atlantico HER	Tutte le zone eccetto il Mare del Nord e il Mar Baltico	5 campioni per 0 – <50 t	+ 1 campione ogni 20 t supplementari	min. 20 kg
Generico per attività di pesca non comprese nelle precedenti	Tutte le zone	5 campioni per 0 – <10 t		min. 10 kg
		≥10 – <250 t	+ 1 campione ogni 10 t supplementari	
		≥250 – <500 t	+ 1 campione ogni 50 t supplementari	
		≥ 500 t	+ 1 campione ogni 100 t supplementari	

9. Se superano il volume minimo del singolo campione indicato nella matrice di campionamento di cui al punto 8, i quantitativi campionati devono essere utilizzati integralmente e non devono essere ridotti.

10. La procedura per determinare la composizione delle catture di tutti i prodotti della pesca sbarcati è la seguente:

    a) registrare il numero totale di campioni raccolti conformemente al punto 8 con una numerazione sequenziale e l'ora del campionamento;

    b) calcolare e registrare il peso (in kg) di ciascun quantitativo di ciascuna specie per campione e il peso totale del campione; e

    c) calcolare e registrare il peso aggregato (in kg) e la proporzione di ciascun quantitativo di ciascuna specie per i risultati combinati del campionamento, comprese le catture accessorie e le specie non pelagiche.

11. Il peso di tutti i campioni deve essere incluso nel peso totale dei prodotti della pesca sbarcati.

ii) ***Norme per determinare il peso totale dei prodotti della pesca sbarcati non sottoposti a cernita e senza pesatura dei campioni***

12. Il peso totale di tutti i quantitativi sbarcati non sottoposti a cernita può essere determinato senza pesatura a campione come segue:

    a) se i prodotti della pesca sono sbarcati in contenitori, il peso totale è determinato pesando tutti i contenitori e sottraendo la tara corrispondente. La tara ammessa è la tara indicata dal fabbricante;

    b) se i prodotti della pesca sono pesati su un nastro trasportatore o su sistemi di pesatura a lotti:

        i) il valore iniziale registrato è il totale cumulativo iniziale visualizzato;

        ii) il valore finale registrato è il totale cumulativo visualizzato dopo la pesatura; e

        iii) la differenza tra i valori di cui ai punti i) e ii) corrisponde al peso del pesce;

c) se i prodotti della pesca sono pesati su pese a ponte, il peso registrato è pari alla differenza tra l'unità di trasporto senza pesce e l'unità di trasporto caricata con il pesce.

13. Il peso totale indicato sul sistema di pesatura, unito al peso degli eventuali campioni prelevati conformemente al punto 8, corrisponderà al peso totale aggregato di tutti i prodotti della pesca sbarcati. Il peso totale per specie di tutti i prodotti della pesca sbarcati è ottenuto estrapolando la proporzione di ciascuna specie, determinata conformemente al punto 8, in rapporto al peso totale di tutti i quantitativi sbarcati non sottoposti a cernita, determinato conformemente al punto 12.

iii) ***Norme per determinare il peso totale dei prodotti della pesca sottoposti e non sottoposti a cernita attraverso la pesatura a campione di casse standardizzate e contenitori standardizzati***

14. I campioni di casse standardizzate o contenitori standardizzati sono raccolti individualmente e a intervalli regolari per tutta la durata dello sbarco, dall'inizio alla fine, dagli operatori autorizzati alla pesatura, utilizzando la matrice della dimensione campionaria di cui ai punti 17 e 19. Ogni operazione di campionamento comprende almeno le fasi seguenti:

a) la pesatura di ciascuna cassa standardizzata o di ciascun contenitore standardizzato campionato allo sbarco;

b) il calcolo del peso medio delle casse standardizzate o dei contenitori standardizzati sbarcati effettuato dividendo il peso cumulativo di tutte le casse o contenitori campionati per il numero di casse standardizzate o contenitori standardizzati campionati;

c) il calcolo della deviazione massima dal peso medio all'interno del campione, determinata come la percentuale assoluta più elevata che si ottiene dividendo la differenza tra il peso di ogni singola cassa standardizzata o contenitore standardizzato campionati allo sbarco e il peso medio calcolato conformemente alla lettera b) per tale peso medio e moltiplicando il risultato per 100;

d) il calcolo del peso lordo totale delle casse standardizzate o dei contenitori standardizzati effettuato moltiplicando il peso medio di cui alla lettera b) per il numero totale di casse standardizzate o contenitori standardizzati sbarcati; e

e) per i prodotti della piccola pesca pelagica non sottoposti a cernita sbarcati in contenitori standardizzati, i quantitativi totali di ciascuna specie sbarcata sono ottenuti estrapolando la proporzione di specie presenti nei prodotti della pesca ottenuta mediante campionamento per stabilire la composizione delle catture di cui alla sottosezione i) in rapporto al peso totale di tutti i prodotti della pesca sbarcati, determinato mediante procedure di campionamento utilizzando la matrice della dimensione campionaria di cui al punto 17.

15. Il numero adeguato di campioni è determinato, in funzione dei quantitativi sbarcati, sulla base di una matrice rappresentativa della dimensione campionaria conformemente ai punti 17 e 19.

16. Per i prodotti della piccola pesca pelagica sbarcati sottoposti e non sottoposti a cernita in casse standardizzate o contenitori standardizzati può essere applicata una metodologia di campionamento in due fasi:

a) si pesa un primo campione utilizzando la matrice di campionamento per il campione I di cui al punto 17;

b) se il peso medio delle casse standardizzate o dei contenitori standardizzati con prodotti della piccola pesca pelagica sottoposti o non sottoposti a cernita, determinato conformemente al campione I si discosta di oltre il 5 % dal peso individuale delle casse o dei contenitori campionati, si pesano casse standardizzate o contenitori standardizzati supplementari secondo la matrice di campionamento per il campione II di cui al punto 17;

c) Il campione II è costituito dalle casse o dai contenitori del campione I, integrati dal numero di casse o contenitori necessario per raggiungere la dimensione campionaria specificata dalla matrice del campione II;

d) se il peso medio delle casse standardizzate o dei contenitori standardizzati con prodotti della piccola pesca pelagica sottoposti o non sottoposti a cernita, determinato conformemente ai campioni I o II, si discosta di oltre il 7,5 % dal peso individuale delle casse o dei contenitori campionati, allo sbarco si pesano integralmente tutte le casse standardizzate o contenitori standardizzati di prodotti della pesca.

17. Fatto salvo il punto 16, per i prodotti della piccola pesca pelagica sottoposti o non sottoposti a cernita sbarcati in casse standardizzate o contenitori standardizzati, la metodologia di campionamento in due fasi si basa almeno sulla matrice riportata di seguito per determinare i quantitativi totali sbarcati.

PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA PELAGICA SOTTOPOSTI O NON SOTTOPOSTI A CERNITA		
Numero totale di casse standardizzate o contenitori standardizzati sbarcati	Dimensione del campione I (numero di casse standardizzate o contenitori standardizzati)	Dimensione del campione II (numero di casse standardizzate o contenitori standardizzati)
10 o meno	4	6
11 – 20	5	8
21 – 30	5	10
31 – 40	5	10
41 – 50	5	11
51 – 60	6	11
61 – 70	6	11
71 – 80	6	11
81 – 90	6	12
91 – 100	6	12
Ogni 100 casse o contenitori supplementari	+ 1	+1

18. Per i prodotti della pesca demersale sbarcati in casse standardizzate si può applicare una metodologia di campionamento in due fasi:

a) si pesa un primo campione utilizzando la matrice di campionamento per il campione I di cui al punto 19;

b) se il peso medio delle casse standardizzate con prodotti della pesca demersale nel campione I si discosta di oltre il 5 % dal peso individuale delle casse campionate, si pesano casse standardizzate supplementari secondo la matrice di campionamento per il campione II di cui al punto 19;

c) il campione II è costituito dalle casse del campione I integrate dal numero di casse necessario per raggiungere la dimensione campionaria specificata dalla matrice del campione II;

d) se il peso medio delle casse standardizzate con prodotti della pesca demersale comprese nei campioni I e II si discosta di oltre il 10 % dal peso individuale delle casse campionate, allo sbarco si pesano integralmente tutte le casse standardizzate di prodotti della pesca.

19. Fatto salvo il punto 18, per i prodotti della pesca demersale sbarcati in casse standardizzate, per determinare i quantitativi totali sbarcati la metodologia di campionamento in due fasi si basa almeno sulla matrice seguente:

PRODOTTI DELLA PESCA DEMERSALE		
Numero totale di casse standardizzate sbarcate	Dimensione del campione I (numero di casse standardizzate)	Dimensione del campione II (numero di casse standardizzate)
5 o meno	Tutte	Tutte
5 – 10	5	Tutte
11 – 20	5	11
21 – 30	5	14
31 – 40	5	15
41 – 50	5	16
51 – 60	6	17
61 – 70	6	18
71 – 80	6	19
81 – 90	6	19
91 – 100	6	20
101 – 150	N/D	21
Ogni 100 casse standardizzate supplementari	+ 1	+2

C. **Misure volte a garantire il rispetto delle norme**

20. Gli Stati membri monitorano efficacemente il rispetto delle condizioni di cui al presente allegato in tutte le fasi del campionamento e provvedono affinché le persone fisiche che violano tali norme e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali violazioni siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e ad altre misure di esecuzione, conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

21. Le procedure di cui alla sezione B avvengono in almeno una delle condizioni seguenti:

a) alla presenza di funzionari;

b) in impianti di pesatura che sono interamente o parzialmente di proprietà pubblica o a gestione pubblica e soggetti ad appositi meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza, al fine di escludere qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto che possa incidere sull'esercizio imparziale dei loro compiti;

c) ad opera di pesatori terzi indipendenti che soddisfano le condizioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione ([1]), soggetti a specifici meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza;

d) in applicazione delle misure di controllo alternative richieste al punto 23, basate sulla gestione del rischio e volte a garantire la conformità alla sezione B, come l'uso di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM) con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o tecnologia equivalente. Tali misure sono presentate alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo (GU L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).

22. Quando sono utilizzati sistemi REM con telecamere a circuito chiuso, conformemente al punto 21, lettera d), le autorità competenti dello Stato membro di pesatura:

a) esaminano la rispettiva installazione per garantire l'efficacia di tali sistemi per il monitoraggio delle attività di pesatura, campionamento e registrazione delle catture;

b) hanno accesso ai sistemi e alle registrazioni, su richiesta; e

c) esaminano un numero minimo di registrazioni CCTV nell'ambito delle misure di controllo e ispezione di cui all'articolo 8.

D. **Condizioni alternative**

23. Gli Stati membri possono chiedere condizioni alternative a quelle stabilite ai punti 6, 7, 8, 10, da 16 a 19 e 21 del presente allegato, purché tali condizioni alternative:

a) riguardino situazioni particolari relative:

i) alle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

ii) a piccoli quantitativi sbarcati, pesati o trasportati;

iii) ai risultati di studi scientifici indipendenti o di organismi riconosciuti a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;

iv) alla differenza di peso tra le casse contenenti i prodotti della pesca sbarcati in casse standardizzate;

v) allo stato di trasformazione dei prodotti della pesca;

vi) ai prodotti della pesca non soggetti a contingenti o attività di pesca specifiche per gli Stati membri;

vii) agli operatori autorizzati alla pesatura; o

viii) all'uso di nuove tecnologie; e

b) garantiscano un livello di correttezza uguale o superiore nei risultati della pesatura e della registrazione delle catture.

24. Gli Stati membri possono consentire che le catture di specie non soggette a misure di conservazione dell'Unione, effettuate nell'ambito di attività di piccola pesca pelagica e di pesca demersale oggetto del presente allegato, sbarcate senza essere sottoposte a cernita e di peso totale non superiore a 100 kg, siano sottoposte a campionamento utilizzando una metodologia per la dimensione campionaria alternativa a quella di cui ai punti 8, 17 e 19 e alle procedure associate. Tale metodologia e tali procedure sono presentate alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e soddisfano le condizioni di cui al punto 23.

ALLEGATO III

Piano di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca congelati

Il presente piano di campionamento stabilisce le condizioni minime per la pesatura dei prodotti della pesca seguenti, conformemente a una deroga approvata a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009:

a) prodotti della piccola pesca pelagica e della pesca demersale congelati, sbarcati senza essere sottoposti a cernita in pallet standardizzati; e

b) prodotti della grande pesca pelagica congelati, di peso individuale ridotto, ottenuti dalla pesca di tonnidi tropicali con cianciolo, sbarcati senza essere sottoposti a cernita.

A. **Disposizioni generali**

1. La deroga relativa alla pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è soggetta alle condizioni stabilite nel presente allegato e alle norme di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento.

2. Il presente allegato si applica ai prodotti congelati della pesca di specie di piccoli pelagici e di specie demersali, sbarcati in pallet standardizzati, a condizione che:

   a) il numero totale stimato di tali pallet sia comunicato dal comandante alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco prima dell'inizio dello sbarco; e

   b) gli Stati membri di pesatura dispongano di procedure per garantire il conteggio e l'identificazione corretti di tutti i pallet standardizzati sbarcati e immagazzinati, e le attuino, consentendo di tracciare ciascun pallet fino alla prima vendita.

3. Il presente allegato si applica alla parte delle catture di prodotti della grande pesca pelagica congelati di peso individuale ridotto provenienti dalla pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, sbarcati senza essere sottoposti a cernita, che non superano una soglia presentata alla Commissione e concordata con la stessa, a condizione che tutti i quantitativi non superiori alla soglia applicabile siano sottoposti a cernita e divisi dal resto delle catture, pesati e tenuti separati da altri prodotti della pesca, compresi i prodotti della grande pesca pelagica congelati che superano la soglia applicabile, fino alla prima vendita.

B. **Procedure applicabili ai prodotti della pesca congelati di specie di piccoli pelagici e demersali sbarcati in pallet standardizzati**

4. Gli operatori autorizzati alla pesatura provvedono affinché tutti i prodotti della pesca congelati sbarcati ammissibili al campionamento a norma del presente allegato passino attraverso un unico punto designato, in cui tutti i pallet sono contati e registrati mediante meccanismi automatizzati.

5. Per stabilire il peso medio dei pallet standardizzati, per specie, i campioni sono raccolti individualmente e a intervalli regolari per tutta la durata dello sbarco, dall'inizio alla fine, da operatori autorizzati alla pesatura, utilizzando la matrice o le matrici della dimensione campionaria di cui ai punti 7 e 8. Ogni operazione di campionamento comprende almeno le fasi seguenti:

   a) la selezione di un campione di pallet standardizzati per ciascuna specie, utilizzando la matrice delle dimensioni del campione di cui sopra;

   b) la pesatura del numero totale di pallet standardizzati campionati allo sbarco;

   c) il calcolo del peso lordo di ciascun pallet standardizzato campionato;

   d) il calcolo del peso netto di ciascun pallet standardizzato campionato sottraendo la tara corrispondente, determinata conformemente ai punti da 10 a 12, dal peso lordo di cui alla lettera c). Sulle etichette deve essere indicato il peso netto di ciascun pallet standardizzato campionato;

   e) il calcolo del peso netto medio dei pallet standardizzati per ciascuna specie dividendo il peso netto cumulativo di tutti i pallet campionati di cui alla lettera d) per il numero di pallet campionati per la stessa specie; e

f) il calcolo del peso netto totale di tutti i prodotti della pesca congelati sbarcati in pallet standardizzati moltiplicando il peso netto medio/i pesi netti medi di cui alla lettera e) per il numero di pallet corrispondenti sbarcati per ciascuna specie.

6. Il numero adeguato di campioni è determinato dall'operatore autorizzato alla pesatura, in funzione dei quantitativi sbarcati, sulla base di una matrice rappresentativa della dimensione campionaria conformemente ai punti 7 e 8.

7. Per i pallet standardizzati di piccole specie pelagiche, il quantitativo minimo del campione si basa sul numero di pallet standardizzati sbarcati, secondo la matrice seguente:

Numero di pallet standardizzati	Dimensione campionaria: numero di pallet standardizzati campionati per specie		
	ALTRI PEL	JAX	ARG
50 o meno	19	23	21
51 – 75	22	26	24
76 – 100	24	29	26
101 – 200	27	34	29
201 – 250	28	35	30
251 – 500	29	37	32
501 – 750	30	38	33
751 – 1000	30	39	33
1001 – 1500	30	39	34
1501 – 3000	31	40	34
3001 – 6000	31	40	34
Ogni 1000 supplementari, anche parziali	+ 2	+ 2	+ 2

8. Per i pallet standardizzati di specie demersali, il quantitativo minimo del campione si basa sul numero di pallet standardizzati sbarcati di ciascuna specie secondo la matrice seguente, se la variabilità del peso dei pallet rispetto al peso medio calcolato dei pallet non supera il 5 %:

Numero di pallet standardizzati	Dimensione campionaria (pallet standardizzati) per i prodotti della pesca demersale con una variabilità del 5 %
50 o meno	16
51 – 75	18
76 – 100	20
101 – 200	22
201 – 250	22
251 – 500	23
501 – 750	23
751 – 1000	23
1001 – 1500	24
1501 – 3000	24
3001 – 6000	24
Ogni 1000 supplementari, anche parziali	+ 2

9. Gli Stati membri adottano e attuano misure volte a garantire la corretta pesatura e registrazione dei campioni da parte degli operatori autorizzati alla pesatura e a monitorare il numero e la collocazione dei pallet standardizzati. Tali misure prevedono almeno che tutti i pallet standardizzati campionati siano tenuti separati dal resto dei pallet standardizzati in una zona designata per facilitare l'identificazione fino al completamento della pesatura, salvo diversa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro per gli sbarchi ispezionati. In alternativa, se esiste un sistema di gestione dello stoccaggio che garantisce l'identificazione e l'ubicazione di tutti i pallet standardizzati e se i pallet selezionati per la pesatura a campione sono immediatamente a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di sbarco su richiesta, non è necessaria una zona designata per facilitare l'identificazione.

Sottrazione della tara

10. La tara di un pallet standardizzato è calcolata come la somma della tara di tutte le casse standardizzate che compongono il pallet (vale a dire la tara di una cassa standardizzata moltiplicata per il numero di casse nel pallet), più la tara del pallet vuoto o asciutto indicata del fabbricante. La tara di una cassa standardizzata comprende il peso dell'imballaggio del costruttore. Le detrazioni di ghiaccio e acqua possono essere applicate solo fatto salvo il punto 12.

11. Se non sono disponibili informazioni del fabbricante sulla tara dell'imballaggio o del pallet, per determinare la tara si applica la procedura seguente:

a) per ogni pallet standardizzato si pesa un campione di 10 casse standardizzate per determinare il peso medio dell'imballaggio. I campioni devono essere selezionati da diversi pallet standardizzati. Tutti gli imballaggi utilizzati per questa misurazione devono essere integri e asciutti;

b) si calcola la tara media dell'imballaggio dividendo per 10 il peso totale dei 10 campioni; e

c) per determinare la tara media di un pallet standardizzato, si pesano individualmente 10 pallet integri e asciutti, scelti a caso. La tara media è calcolata dividendo per 10 il peso totale.

12. Nel caso di prodotti della pesca pelagica congelati sbarcati in pallet standardizzati, la tara dell'imballaggio (compreso il ghiaccio) da applicare per cassa standardizzata è di 1 kg.

C. **Procedure applicabili ai prodotti della grande pesca pelagica congelati di peso individuale ridotto sbarcati senza essere sottoposti a cernita**

13. I campioni sono raccolti individualmente e a intervalli regolari durante tutto lo sbarco, dall'inizio alla fine, da un operatore autorizzato alla pesatura, utilizzando una matrice rappresentativa della dimensione campionaria, basata almeno su una metodologia concordata con la Commissione.

14. Ogni operazione di campionamento comprende almeno le fasi seguenti:

a) si determina il peso totale dei prodotti congelati della grande pesca pelagica non sottoposti a cernita che non superano la soglia applicabile;

b) si determina, conformemente al punto 13, la proporzione media dei prodotti congelati della grande pesca pelagica che non superano la soglia applicabile;

c) si applica il peso totale non sottoposto a cernita determinato alla lettera a) alla proporzione media determinata alla lettera b) al fine di calcolare i quantitativi di ciascuna specie;

d) si determina il peso totale sbarcato di ciascuna specie di prodotti della grande pesca pelagica congelati aggiungendo i quantitativi determinati alla lettera c) ai quantitativi di prodotti della grande pesca pelagica congelati che superano la soglia applicabile.

15. Gli Stati membri adottano e attuano misure volte a garantire la corretta pesatura e registrazione dei campioni da parte degli operatori autorizzati alla pesatura. Tali misure prevedono almeno che ciascun campione sia identificabile, etichettato e tenuto separato dal resto dei prodotti della pesca per non meno di due ore dopo il campionamento o fino alla fine dello sbarco.

D. **Misure volte a garantire il rispetto delle norme**

16. Gli Stati membri monitorano efficacemente il rispetto delle condizioni di cui al presente allegato in tutte le fasi del campionamento e provvedono affinché le persone fisiche che violano tali norme e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali violazioni siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e ad altre misure di esecuzione, conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

17. Le procedure di cui alle sezioni B e C avvengono in almeno una delle condizioni seguenti:

a) alla presenza di funzionari;

b) in impianti di pesatura che sono interamente o parzialmente di proprietà pubblica o a gestione pubblica e soggetti ad appositi meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza, al fine di escludere qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto che possa incidere sull'esercizio imparziale dei loro compiti;

c) ad opera di pesatori terzi indipendenti che soddisfano le condizioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, soggetti a specifici meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza;

d) in applicazione delle misure di controllo alternative richieste al punto 19, basate sulla gestione del rischio e volte a garantire la conformità alle sezioni B e C, come l'uso di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM) con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o tecnologia equivalente. Tali misure sono presentate alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

18. Quando sono utilizzati sistemi REM con telecamere a circuito chiuso, conformemente al punto 17, lettera d), le autorità competenti dello Stato membro di pesatura:

a) esaminano la rispettiva installazione per garantire l'efficacia di tali sistemi per il monitoraggio delle attività di pesatura, campionamento e registrazione delle catture;

b) hanno accesso alle registrazioni; e

c) esaminano un numero minimo di registrazioni CCTV nell'ambito delle misure di controllo e ispezione di cui all'articolo 8.

E. **Condizioni alternative**

19. Gli Stati membri possono chiedere condizioni alternative a quelle stabilite ai punti 4, 7, 8, 13, 14, 15 e 17 del presente allegato, purché tali condizioni alternative:

a) riguardino situazioni particolari relative:

i) alle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

ii) a piccoli quantitativi sbarcati, pesati o trasportati;

iii) ai risultati di studi scientifici indipendenti o di organismi riconosciuti a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;

iv) alla differenza di peso tra le casse contenenti i prodotti della pesca sbarcati in casse standardizzate;

v) allo stato di trasformazione dei prodotti della pesca;

vi) ai prodotti della pesca non soggetti a contingenti o attività di pesca specifiche per gli Stati membri;

vii) agli operatori autorizzati alla pesatura; o

viii) all'uso di nuove tecnologie; e

b) garantiscano un livello di correttezza uguale o superiore nei risultati della pesatura e della registrazione delle catture.

ALLEGATO IV

Piano di campionamento per i prodotti della pesca pesati a bordo

Il presente piano di campionamento stabilisce le condizioni minime per la pesatura a bordo dei prodotti della pesca sottoposti a cernita, conformemente a una deroga approvata a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

A. **Disposizioni generali**

1. La deroga relativa alla pesatura a bordo di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è soggetta alle condizioni previste nel presente allegato e alle norme di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento e si applica solo alle navi da cattura espressamente autorizzate a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

2. Gli operatori autorizzati alla pesatura immagazzinano tutti i prodotti della pesca pesati a bordo in casse contenenti un'unica specie con la stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica interessata.

3. Le casse di cui al punto 2 sono etichettate in modo da confermare che sono state pesate a bordo ai fini del presente allegato.

4. Le etichette di cui al punto 3 devono essere di materiale resistente, saldamente fissate sulla scatola, e non devono essere rimosse, cancellate, alterate, illeggibili, coperte o nascoste durante le operazioni di manipolazione, trasporto e ispezione pertinenti o fino al completamento dello sbarco. Sulle etichette sono indicati almeno:

   a) il nome della nave da cattura, se disponibile;

   b) il numero CFR o, se non applicabile, il numero IMO o altro identificativo unico del peschereccio da cui proviene il quantitativo pesato di prodotti della pesca;

   c) il codice FAO alfa-3 di ciascuna specie pesata; e

   d) i quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, suddivisi per tipo di presentazione e zona geografica interessata.

5. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che dispongono di un'autorizzazione a pesare a bordo registrano nel giornale di pesca tutti i quantitativi pesati a bordo, in modo da garantire che possano essere chiaramente distinti dagli altri quantitativi registrati, e trasmettono tali informazioni alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6. Lo Stato membro di sbarco può chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca pesati a bordo siano ripesati al momento dello sbarco e che i risultati siano utilizzati ai fini dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

B. **Procedure**

7. Le autorità competenti dello Stato membro di sbarco provvedono affinché sia ispezionato annualmente almeno il 5 % di tutte le catture sbarcate pesate a bordo.

8. Nel corso di un'ispezione, la correttezza della pesatura a bordo è verificata pesando nuovamente un campione di casse in presenza di funzionari. La dimensione del campione da ripesare dipende dalle quantità totali di casse pesate a bordo conformemente alla matrice di cui al punto 12.

9. I risultati della nuova pesatura delle singole casse sono confrontati con il peso indicato sull'etichetta di ciascuna cassa sottoposta a campionamento. La variazione massima consentita tra il peso indicato sull'etichetta e il dato verificato della nuova pesatura è del 5 % per ogni cassa campionata o, in alternativa, del 5 % calcolato come variazione media tra tutte le casse campionate.

10. Al momento della verifica della correttezza della pesatura a bordo conformemente al punto 8, i funzionari determinano i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, suddivisi per presentazione e zona geografica interessata, sulla base dei dati totali registrati sulle etichette per tutte le casse di prodotti della pesca pesate a bordo.

11. Nei casi in cui la variazione consentita del 5 % di cui al punto 9 sia superata, o qualora siano rilevate discrepanze nelle informazioni di cui al punto 6, l'intera cattura è pesata in presenza di funzionari conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e i risultati sono utilizzati ai fini dell'articolo 60, paragrafo 7, di tale regolamento.

12. Il campione di casse di cui al punto 8 si basa almeno sulla matrice seguente:

Numero totale di casse	Dimensione campionaria [numero di casse pesate inserite nel campione]
10 o meno	Tutte
11 – 20	11
21 – 30	14
31 – 40	15
41 – 50	16
51 – 60	17
61 – 70	18
71 – 80	19
81 – 90	19
91 – 100	20
101 – 150	21
Ogni 100 casse supplementari	+ 2

13. In deroga ai punti da 7 a 12, durante l'ispezione, se i prodotti della pesca sono pesati a bordo e sbarcati in casse standardizzate, i funzionari dello Stato membro in cui avviene la pesatura possono applicare la metodologia di campionamento di cui all'allegato II, parte B, sottosezione iii), per determinare il peso dei prodotti della pesca sbarcati.

C. **Misure volte a garantire il rispetto delle norme**

14. Gli Stati membri monitorano efficacemente il rispetto delle condizioni di cui al presente allegato e provvedono affinché le persone fisiche che violano tali norme e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali violazioni siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e ad altre misure di esecuzione, conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009, incluse, se del caso, la sospensione temporanea o la revoca permanente dell'autorizzazione di pesare a bordo.

D. **Condizioni alternative**

15. Gli Stati membri possono chiedere condizioni alternative a quelle stabilite ai punti 7, 9, 11 e 12 del presente allegato, purché tali condizioni alternative:

a) riguardino situazioni particolari relative:

i) alle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

ii) a piccoli quantitativi sbarcati, pesati o trasportati;

iii) ai risultati di studi scientifici indipendenti o di organismi riconosciuti a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;

iv) alla differenza di peso tra le casse contenenti i prodotti della pesca sbarcati in casse standardizzate;

v) allo stato di trasformazione dei prodotti della pesca;

vi) ai prodotti della pesca non soggetti a contingenti o attività di pesca specifiche per gli Stati membri;

vii) agli operatori autorizzati alla pesatura; o

viii) all'uso di nuove tecnologie; e

b) garantiscano un livello di correttezza uguale o superiore nei risultati della pesatura e della registrazione delle catture.

ALLEGATO V

Piano di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto nel territorio di uno stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco

Il presente piano di controllo stabilisce le condizioni minime per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto all'interno dello Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco, conformemente a una deroga approvata a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

A. **Disposizioni generali**

1. Il presente allegato si applica unicamente ai prodotti della pesca pesati dopo il trasporto in impianti di pesatura riconosciuti e registrati, conformemente ai requisiti minimi stabiliti nella sezione E del presente allegato.

2. Lo Stato membro di sbarco provvede affinché le unità di trasporto che trasportano prodotti della pesca oggetto della deroga di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 siano facilmente identificabili per tutta la durata del trasporto, dal luogo di carico al luogo di destinazione delle partite, se del caso a fini di controllo.

3. La deroga relativa alla pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è soggetta alle condizioni stabilite nel presente allegato e alle norme di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento.

4. Tutti i prodotti della pesca in un'unità di trasporto per la pesatura dopo il trasporto arrivano integralmente in un'unica destinazione per la pesatura. A titolo di deroga, nel caso in cui vi siano vari luoghi di carico di pesce non precedentemente pesato o vari luoghi di scarico verso impianti di pesatura riconosciuti, prima di ogni trasporto deve essere rilasciato un documento di trasporto distinto, che comprenda le informazioni di cui al punto 9, per ciascun luogo intermedio di carico o scarico.

5. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione ([1]) e se non altrimenti disposto dalle norme della PCP, le unità di trasporto sono sigillate dal vettore utilizzando marcature non duplicabili rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro di sbarco, o per loro conto, qualora, sulla base della gestione del rischio tenendo conto almeno degli elementi elencati all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, siano identificate come soggette a un rischio elevato di non conformità alle norme stabilite nel presente allegato.

6. Tutti i prodotti della pesca trasportati in un impianto di pesatura riconosciuto a norma del presente allegato devono:

   a) poter essere distinti dalle catture già pesate e dalle catture di altri pescherecci durante il trasporto dal luogo di sbarco all'impianto di pesatura. Il trasporto delle catture di più pescherecci in un'unica unità di trasporto è consentito solo se è garantita una chiara separazione delle catture di ciascun peschereccio; e

   b) arrivare all'impianto di pesatura in condizioni che consentano l'identificazione delle specie. Per le catture non sottoposte a cernita utilizzate a fini industriali, se per una parte delle catture non può essere identificata la specie, tale parte è attribuita in proporzione alla composizione delle catture per la parte identificabile delle catture.

B. **Procedure**

7. Tutte le catture di prodotti della pesca contemplati dal presente allegato sono pesate integralmente dopo il trasporto all'arrivo presso l'impianto di pesatura riconosciuto e registrato di cui al punto 1.

([1]) Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme (GU L, 2025/1766, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj).

8. In deroga al punto 7, le disposizioni in materia di campionamento di cui all'allegato II, parte B, sottosezioni i) e iii), possono essere applicate per determinare la composizione delle catture dopo il trasporto dei prodotti della pesca sbarcati senza essere sottoposti a cernita e il peso dei prodotti della pesca in casse standardizzate e contenitori standardizzati.

C. **Documenti di trasporto**

9. Oltre ai dati richiesti all'articolo 68, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 6, dello stesso regolamento, il documento di trasporto contiene le informazioni seguenti:

   a) i numeri dei sigilli di trasporto, se disponibili;

   b) l'indicazione che i prodotti della pesca devono essere pesati dopo il trasporto a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

   c) la data e l'ora previste di arrivo a destinazione di cui all'articolo 68, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

   d) il numero di casse o contenitori trasportati, per unità di trasporto, suddivisi per specie, presentazione e zona geografica interessata, se del caso.

D. **Misure volte a garantire il rispetto delle norme**

10. Gli Stati membri monitorano efficacemente il rispetto delle condizioni di cui al presente allegato in tutte le fasi del processo di pesatura e provvedono affinché le persone fisiche che violano tali norme e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali violazioni siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e ad altre misure di esecuzione, conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. Le procedure di cui alla sezione B avvengono in almeno una delle condizioni seguenti:

   a) alla presenza di funzionari;

   b) in impianti di pesatura che sono interamente o parzialmente di proprietà pubblica o a gestione pubblica e soggetti ad appositi meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza, al fine di escludere qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto che possa incidere sull'esercizio imparziale dei loro compiti;

   c) ad opera di pesatori terzi indipendenti che soddisfano le condizioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, soggetti a specifici meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza;

   d) in applicazione delle misure di controllo alternative richieste al punto 18, basate sulla gestione del rischio e volte a garantire la conformità alla sezione B, come l'uso di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM) con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o tecnologia equivalente. Tali misure sono presentate alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento.

12. Quando sono utilizzati sistemi REM con telecamere a circuito chiuso, conformemente al punto 11, lettera d), le autorità competenti dello Stato membro di pesatura:

   a) esaminano la rispettiva installazione per garantire l'efficacia di tali sistemi per il monitoraggio delle attività di pesatura, campionamento e registrazione delle catture;

   b) hanno accesso alle registrazioni, su richiesta; e

   c) esaminano un numero minimo di registrazioni CCTV nell'ambito delle misure di controllo e ispezione di cui all'articolo 8.

E. **Requisiti minimi per gli impianti di pesatura**

13. Gli impianti di pesatura devono:

   a) essere registrati e riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri di pesatura; e

   b) poter distinguere le catture di ciascun peschereccio, garantendo una chiara identificazione di tutti i prodotti della pesca prima della pesatura.

14. Gli impianti di pesatura che, sulla base di una gestione del rischio che tenga conto almeno dei fattori di rischio elencati all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, sono identificati come soggetti a rischio di non conformità alle norme stabilite nel presente allegato sono sottoposti a un'ispezione fisica da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato entro 12 mesi dalla loro approvazione o, se l'identificazione avviene in una fase successiva, entro 12 mesi dalla data di tale identificazione. Tale ispezione comprende almeno la verifica:

    a) del numero e dei modelli dei sistemi di pesatura da utilizzare nell'impianto di pesatura e del luogo di installazione;

    b) della capacità massima di pesatura giornaliera nel caso di sistemi di pesatura con nastro trasportatore e a lotti;

    c) dei disegni del processo di manipolazione delle catture e di produzione dei prodotti della pesca dall'arrivo all'impianto fino allo stoccaggio finale del prodotto, compresi l'ubicazione dei sistemi di pesatura, le zone di campionamento e di cernita, la zona di stoccaggio e i sistemi REM con telecamere a circuito chiuso (CCTV), se del caso;

    d) se si utilizzano sistemi di pesatura continua, una copia degli schemi tecnici di cablaggio e dei possibili collegamenti;

    e) il punto di contatto per l'operatore o il suo rappresentante durante le operazioni di pesatura; e

    f) le modalità di accesso all'impianto e ai sistemi di pesatura, alle informazioni sulla pesatura, ai registri e, se del caso, ai sistemi REM con telecamere a circuito chiuso (CCTV).

15. Gli operatori autorizzati alla pesatura comunicano all'autorità competente eventuali modifiche dei sistemi di pesatura e degli impianti di pesatura riconosciuti prima del loro utilizzo. I sistemi di pesatura e gli impianti di pesatura non possono essere utilizzati senza l'esplicita autorizzazione delle autorità competenti.

16. A meno che lo Stato membro non fissi un periodo più breve, il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente ha una durata limitata non superiore a cinque anni consecutivi.

17. L'autorità competente di cui al punto 16 ha il diritto di revocare il riconoscimento dell'impianto di pesatura se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte o se vi sono prove di attività di pesatura e registrazione delle catture insoddisfacenti.

F. **Condizioni alternative**

18. Gli Stati membri possono chiedere condizioni alternative a quelle stabilite ai punti 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 del presente allegato, purché tali condizioni alternative:

    a) riguardino situazioni particolari relative:

        i) alle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

        ii) a piccoli quantitativi sbarcati, pesati o trasportati;

        iii) ai risultati di studi scientifici indipendenti o di organismi riconosciuti a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;

        iv) alla differenza di peso tra le casse contenenti i prodotti della pesca sbarcati in casse standardizzate;

        v) allo stato di trasformazione dei prodotti della pesca;

        vi) ai prodotti della pesca non soggetti a contingenti o attività di pesca specifiche per gli Stati membri;

        vii) agli operatori autorizzati alla pesatura; o

        viii) all'uso di nuove tecnologie; e

    b) garantiscano un livello di correttezza uguale o superiore nei risultati della pesatura e della registrazione delle catture.

ALLEGATO VI

Programma comune di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto dallo Stato membro di sbarco a una destinazione situata sul territorio di un altro stato membro

Il presente programma comune di controllo stabilisce le condizioni minime per la pesatura dei prodotti della pesca freschi dopo il trasporto dallo Stato membro di sbarco a una destinazione sul territorio di un altro Stato membro, conformemente a una deroga approvata a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

A. **Disposizioni generali**

1. Il presente allegato si applica unicamente ai prodotti della pesca:

   a) sbarcati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che è parte del programma comune di controllo ed espressamente autorizzati da tale Stato membro a pesare le catture conformemente a tale programma;

   b) sbarcati in porti identificati dallo Stato membro di sbarco ai fini dell'applicazione di un programma comune di controllo; e

   c) pesati dopo il trasporto in impianti di pesatura riconosciuti e registrati, conformemente ai requisiti minimi stabiliti nella sezione F del presente allegato.

2. Il trasporto dei prodotti della pesca dai punti di sbarco alla destinazione per la pesatura è controllato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali Stati membri stabiliscono e attuano norme per la registrazione dei vettori autorizzati a trasportare i prodotti della pesca oggetto della deroga di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, e per l'identificazione univoca delle unità di trasporto pertinenti.

3. La deroga relativa alla pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è soggetta alle condizioni stabilite nel presente allegato e alle norme di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento.

4. Tutti i prodotti della pesca trasportati dopo lo sbarco per essere pesati in un altro Stato membro arrivano al luogo di pesatura e sono pesati all'arrivo per intero, suddivisi per specie e presentazione. Tuttavia, per i prodotti della pesca non sottoposti a cernita pesati dopo il trasporto, possono applicarsi disposizioni in materia di campionamento equivalenti a quelle specificate nell'allegato II, parte B, sottosezione i), per determinare la composizione delle catture, che è estrapolata, in rapporto ai risultati aggregati della pesatura, per stabilire i quantitativi di ciascuna specie.

5. Tutti i prodotti della pesca pesati nell'ambito di un programma comune di controllo sono trasportati da un unico punto di carico a un'unica destinazione.

6. Tutti i prodotti della pesca entrano nell'impianto di pesatura ricevente attraverso un punto di accesso designato.

7. Tutte le unità di trasporto sono sigillate dal vettore con sigilli non duplicabili. Questi ultimi sono posizionati dal vettore per gli sbarchi non ispezionati o da un ufficiale durante uno sbarco ispezionato se necessario. Per garantire l'integrità dei prodotti della pesca trasportati devono essere utilizzati sigilli per tutti i trasporti. I sigilli, recanti numeri unici, sono forniti dall'autorità competente di uno degli Stati membri o per conto delle autorità competenti, conformemente alle procedure concordate tra gli Stati membri che partecipano al programma comune di controllo.

8. Tutti i prodotti della pesca trasportati in un impianto di pesatura riconosciuto a norma del presente allegato devono:

   a) poter essere distinti dalle catture già pesate e dalle catture di altri pescherecci durante il trasporto dal luogo di sbarco all'impianto di pesatura. Il trasporto delle catture di più pescherecci in un'unica unità di trasporto è consentito solo se è garantita una chiara separazione delle catture di ciascun peschereccio; e

b) arrivare all'impianto di pesatura in condizioni che consentano l'identificazione delle specie. Per le catture non sottoposte a cernita utilizzate a fini industriali, se per una parte delle catture non può essere identificata la specie, tale parte è attribuita in proporzione alla composizione delle catture per la parte identificabile delle catture.

Documento di trasporto

9. Oltre ai dati richiesti all'articolo 68, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 6, dello stesso regolamento, il documento di trasporto contiene le informazioni seguenti:

a) il numero del sigillo di trasporto;

b) la data e l'ora previste di arrivo a destinazione di cui all'articolo 68, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

c) l'indicazione che i prodotti della pesca devono essere pesati dopo il trasporto a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

B. **Procedure**

10. Il registro di pesatura consente di confermare l'avvenuta pesatura. L'autorità competente dello Stato membro di pesatura trasmette il registro di pesatura allo Stato membro di sbarco e allo Stato membro di bandiera, se diverso.

11. Gli Stati membri che sono parte del programma comune di controllo adottano e attuano norme per il controllo incrociato di tutte le notifiche preventive, i documenti di trasporto, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico presentati e scambiati a norma del presente allegato al fine di individuare errori, incongruenze e informazioni mancanti nei dati.

C. **Misure volte a garantire il rispetto delle norme**

12. Gli Stati membri monitorano efficacemente il rispetto delle condizioni di cui al presente allegato in tutte le fasi, compresi la pesatura, la registrazione e il trasporto di prodotti della pesca, e provvedono affinché le persone fisiche che violano tali norme e le persone giuridiche ritenute responsabili di tali violazioni siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e ad altre misure di esecuzione, conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

13. Gli Stati membri stabiliscono procedure di cooperazione reciproca da avviare su base annuale per monitorare l'applicazione dei programmi comuni di controllo e garantire la coerenza dell'attuazione e la correttezza della pesatura e della registrazione dei prodotti della pesca.

14. I vettori dispongono di sistemi atti a garantire che le unità di trasporto possano essere localizzate dal luogo di sbarco alla destinazione dei prodotti della pesca e, su richiesta, forniscono ai funzionari informazioni dettagliate sull'ubicazione delle unità di trasporto.

15. Le attività di cui al punto 4 sono svolte in almeno una delle condizioni seguenti:

a) alla presenza di funzionari;

b) in impianti di pesatura che sono interamente o parzialmente di proprietà pubblica o a gestione pubblica e soggetti ad appositi meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza, al fine di escludere qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto che possa incidere sull'esercizio imparziale dei loro compiti;

c) ad opera di pesatori terzi indipendenti che soddisfano le condizioni minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, soggetti a specifici meccanismi di controllo, ispezione e trasparenza;

d) in applicazione delle misure di controllo alternative richieste al punto 23, basate sulla gestione del rischio e volte a garantire la conformità alla sezione B, come l'uso di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM) con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o tecnologia equivalente. Tali misure sono presentate alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

16. Quando sono utilizzati sistemi REM con telecamere a circuito chiuso, conformemente al punto 15, lettera d), le autorità competenti dello Stato membro di pesatura:

a) esaminano la rispettiva installazione per garantire l'efficacia di tali sistemi per il monitoraggio delle attività di pesatura, campionamento e registrazione delle catture;

b) hanno accesso alle registrazioni, su richiesta; e

c) esaminano un numero minimo di registrazioni CCTV nell'ambito delle misure di controllo e ispezione di cui all'articolo 8.

D. **Condivisione delle informazioni**

17. Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure volte a garantire la condivisione elettronica delle informazioni necessarie per l'attuazione efficace del presente allegato, tra cui:

a) l'elenco dei pescherecci che utilizzano il programma comune di controllo;

b) i porti identificati dallo Stato membro di sbarco ai fini dell'applicazione di un programma comune di controllo;

c) il quantitativo di prodotti della pesca, suddiviso per specie, presentazione e zona geografica interessata, trasportato e pesato dal porto di sbarco alla destinazione finale;

d) gli impianti di pesatura riconosciuti e registrati in cui sono pesati i prodotti della pesca trasportati;

e) informazioni dettagliate su presunte infrazioni rilevate presso gli impianti di pesatura riconosciuti e registrati;

f) informazioni dettagliate su presunte infrazioni a norma del presente allegato commesse da persone fisiche o giuridiche, compresi i comandanti, gli operatori autorizzati alla pesatura e i trasportatori; e

g) informazioni dettagliate su presunte infrazioni riguardanti il trasporto di prodotti della pesca nell'ambito del programma comune di controllo.

E. **Requisiti minimi per gli impianti di pesatura**

18. Gli impianti di pesatura devono:

a) essere registrati e approvati dalle autorità competenti degli Stati membri di pesatura, conformemente al diritto nazionale; e

b) poter distinguere le catture di ciascun peschereccio, garantendo una chiara identificazione di tutti i prodotti della pesca prima della pesatura.

19. Gli impianti di pesatura che, sulla base di una gestione del rischio che tenga conto almeno dei fattori di rischio elencati all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, sono identificati come soggetti a rischio di non conformità alle norme stabilite nel presente allegato sono sottoposti a un'ispezione fisica da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato entro 12 mesi dalla loro approvazione o, se l'identificazione avviene in una fase successiva, entro 12 mesi dalla data di tale identificazione. Tale ispezione comprende almeno la verifica:

a) del numero e dei modelli dei sistemi di pesatura da utilizzare nell'impianto di pesatura e del luogo di installazione;

b) della capacità massima di pesatura giornaliera nel caso di sistemi di pesatura con nastro trasportatore e a lotti;

c) dei disegni del processo di manipolazione delle catture e di produzione dei prodotti della pesca dall'arrivo all'impianto fino allo stoccaggio finale del prodotto, compresi l'ubicazione dei sistemi di pesatura, le zone di campionamento e di cernita, la zona di stoccaggio e i sistemi REM con telecamere a circuito chiuso (CCTV), se del caso;

d) se si utilizzano sistemi di pesatura continua, una copia degli schemi tecnici di cablaggio e dei possibili collegamenti;

e) il punto di contatto per l'operatore o il suo rappresentante durante le operazioni di pesatura; e le modalità di accesso all'impianto e ai sistemi di pesatura, alle informazioni sulla pesatura, ai registri e, se del caso, ai sistemi REM con telecamere a circuito chiuso (CCTV).

20. Gli operatori autorizzati alla pesatura comunicano all'autorità competente eventuali modifiche dei sistemi di pesatura e degli impianti di pesatura riconosciuti prima del loro utilizzo. I sistemi di pesatura e gli impianti di pesatura non possono essere utilizzati senza l'esplicita autorizzazione delle autorità competenti.

21. A meno che lo Stato membro non fissi un periodo più breve, il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente ha una durata limitata non superiore a cinque anni consecutivi.

22. L'autorità competente di cui al punto 21 ha il diritto di revocare il riconoscimento dell'impianto di pesatura se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte o se vi sono prove di attività di pesatura e registrazione delle catture insoddisfacenti.

F. **Condizioni alternative**

23. Gli Stati membri possono chiedere condizioni alternative a quelle stabilite ai punti 15, 18 e 19 del presente allegato, purché tali condizioni alternative:

a) riguardino situazioni particolari relative:

i) alle navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

ii) a piccoli quantitativi sbarcati, pesati o trasportati;

iii) ai risultati di studi scientifici indipendenti o di organismi riconosciuti a livello dell'Unione, nazionale o internazionale;

iv) alla differenza di peso tra le casse contenenti i prodotti della pesca sbarcati in casse standardizzate;

v) allo stato di trasformazione dei prodotti della pesca;

vi) ai prodotti della pesca non soggetti a contingenti o attività di pesca specifiche per gli Stati membri;

vii) agli operatori autorizzati alla pesatura; o

viii) all'uso di nuove tecnologie; e

b) garantiscano un livello di correttezza uguale o superiore nei risultati della pesatura e della registrazione delle catture.